

Per fronteggiare le ricadute economiche derivate dall'epidemia da Covid-19, il governo, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, integrato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ha disposto la temporanea **sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** da febbraio a maggio 2020.

Al termine del periodo di sospensione è stata prevista la **restituzione dei contributi sospesi**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante [rateizzazione](#).

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, come informa l'INPS nel [messaggio 13 gennaio 2021, n. 102](#), la scadenza del **versamento della prima rata del restante 50%** è stata [spostata al 31 gennaio 2021](#).

## Le procedure per la sospensione

L'Istituto, con la [circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52](#), comunica le [istruzioni operative e contabili](#) relative alla sospensione degli adempimenti di [natura contributiva](#) ai soggetti interessati.

Ulteriori indicazioni circa la [sospensione e proroga](#) dei versamenti e degli adempimenti sono presenti nel [messaggio 25 maggio 2020, n. 2162](#) e nella [circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64](#). In particolare, in quest'ultima sono presenti istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti, del [versamento dei contributi previdenziali e assistenziali](#), e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli **infortuni** e le **malattie professionali**, e alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi, in relazione alle diverse gestioni interessate.

Relativamente ai possibili **rapporti di lavoro cessati** durante il periodo di sospensione, la **quota a carico dei lavoratori** non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute nel messaggio.

L'istanza di [sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali](#) e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni** e le **malattie professionali**, può essere trasmessa fino al **30 settembre 2020**. Ulteriori indicazioni sono contenute nel [messaggio 14 settembre 2020, n. 3331](#).

## I destinatari della sospensione

I soggetti destinatari della sospensione sono:

- datori di lavoro privati (anche [datori di lavoro domestico](#), aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- aziende dei settori del turismo, della cultura, dello spettacolo, delle attività ricreative, della ristorazione, degli asili nido, dei trasporti, del terzo settore e le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- società, enti e associazioni sportive;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nello scorso anno;
- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Sono inoltre sospesi:

- versamenti per Fondo di Tesoreria;
- emissione avvisi di addebito e diffide ex articolo 2, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;
- DURC con data scadenza validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile;
- versamenti delle rate di dilazione.

La [circolare INPS 16 maggio 2020, n. 59](#) fornisce [istruzioni aggiuntive](#) per:

- aziende con dipendenti;
- artigiani e commercianti;
- liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata;
- aziende agricole assuntrici di manodopera;
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
- aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

I versamenti di **aprile** e **maggio** sono sospesi anche per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

## La domanda di rateizzazione

Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla **Gestione Separata** (committenti), tenuti a versare i **contributi sospesi** possono scegliere di rateizzare i pagamenti.

I contribuenti possono inviare una domanda di rateizzazione [entro il 30 Ottobre 2020](#), tramite il [servizio online](#). Tra le funzioni presenti nel servizio è stata introdotta anche la possibilità di [annullare un'istanza già protocollata](#). La cancellazione di istanza compilata con dati errati può essere eseguita autonomamente dall'utente secondo le modalità operative indicate nel [manuale](#) (paragrafo 3.1) disponibile all'interno del servizio.

## Termini della rateizzazione

Il decreto agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha così ripartito i termini [dell'adempimento rateale](#):

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **quattro rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**;
- il **restante importo, pari al rimanente 50%** delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi,

---

mediante rateizzazione, fino a un massimo di **24 rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Il [messaggio 9 settembre 2020 n. 3274](#) fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, **pari al residuo 50% delle somme dovute**. In ogni caso resta valido il termine del 16 settembre per il versamento della prima rata.